



Scuola Superiore Meridionale

Via Mezzocannone n. 4 – 80138 – Napoli - c.f. 95315120634 - PEC: ssm@pec.unissme.it

IL RESPONSABILE DELLA SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE

- VISTO** il Decreto del MUR n. 141 del 27/01/2022 con il quale è stata istituita la Scuola Superiore Meridionale quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale ed è stato approvato il relativo Statuto;
- VISTA** la delibera ANVUR n. 297 del 21/12/2021, acquisita con protocollo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II n. 133750 del 23/12/2021, con la quale, tra l'altro, è stata segnalata la necessità che la Scuola Superiore Meridionale si doti di un proprio *corpus* regolamentare;
- VISTO** l'art. 45 commi 1 e 4, dello Statuto della Scuola Superiore Meridionale ai sensi del quale *“In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati nel presente Statuto finalizzati ad assicurare il funzionamento della Scuola Superiore Meridionale (...). Nelle more dell'adozione del proprio Albo ufficiale on line (...) la Scuola assicura la pubblicazione degli atti di interesse generale attraverso la pubblicazione degli stessi sull'Albo on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II”*;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II che si applica alla Scuola Superiore Meridionale ai sensi del DM dell'art. 45, comma 2, dello Statuto della SSM, in attuazione del decreto MUR n.1070 del 31/08/2021;
- VISTO** il decreto legislativo 09 aprile 2008, n.81, recante: *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO** necessario, al fine di dare attuazione alla sopra citata normativa in materia di sicurezza, adottare uno specifico Regolamento della Scuola Superiore Meridionale che disciplini il sistema di gestione per la sicurezza e la salute secondo specifici principi e caratteristiche da applicare a tutte le attività lavorative, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte;
- VISTA** la delibera del Comitato Ordinatore n. 53 del 20/12/2022 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola Superiore Meridionale”*;

DECRETA

È emanato, il *“Regolamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola Superiore Meridionale”*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il Responsabile della
Scuola Superiore Meridionale
Arturo De Vivo

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81 E S.M.I. E
DEL D.M. 5 AGOSTO 1998 N. 363**

Sommario

<u>TITOLO I – PRINCIPI</u>	3
<u>Articolo 1 - Politica ai fini della salute e sicurezza sul lavoro</u>	3
<u>Articolo 2 – Campo di applicazione</u>	3
<u>TITOLO II – DEFINIZIONI</u>	4
<u>Articolo 3 – Definizioni dei ruoli in materia di salute e sicurezza</u>	4
<u>Articolo 4 – Definizione dei luoghi di lavoro</u>	6
<u>Articolo 5 – Individuazione delle strutture</u>	6
<u>TITOLO III - FUNZIONI E OBBLIGHI</u>	7
<u>Articolo 6 – Obblighi e attribuzioni non delegabili del Rettore</u>	7
<u>Articolo 7 – Obblighi e attribuzioni delegabili del Rettore</u>	8
<u>Articolo 8 – Obblighi e attribuzioni del Dirigente</u>	8
<u>Articolo 9 – Delega in materia di sicurezza</u>	9
<u>Articolo 10 – Obblighi e attribuzioni del Preposto</u>	10
<u>Articolo 11 – Obblighi e attribuzioni Addetti alle emergenze</u>	11
<u>Articolo 12 – Obblighi e attribuzioni Responsabile dell’attività didattica o di ricerca in laboratorio</u>	12
<u>Articolo 13 – Obblighi e attribuzioni Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</u> ...12	
<u>Articolo 14 – Compiti e attribuzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione</u>	12
<u>Articolo 15 – Compiti e attribuzioni del Medico Competente</u>	13
<u>Articolo 16 – Obblighi dei Lavoratori</u>	14
<u>Articolo 17 – Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</u>	15
<u>Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione</u>	15
<u>Articolo 19 – Convenzione con enti esterni</u>	15
<u>TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	16
<u>Articolo 20 – Obblighi di riservatezza</u>	16
<u>Articolo 21 – Disposizioni transitorie</u>	16
<u>Articolo 22 – Norme finali</u>	16

Regolamento

per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della Scuola

Superiore Meridionale

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Politica ai fini della salute e sicurezza sul lavoro

1. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, si stabilisce il sistema di gestione per la sicurezza e la salute della Scuola Superiore Meridionale (di seguito Scuola) secondo i principi e le caratteristiche contenute nel presente Regolamento.
2. La Scuola con il presente Regolamento intende tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori, nonché di tutti i soggetti che a vario titolo possono essere presenti nei luoghi e strutture della Scuola.
3. Tale sistema pone le basi per l’adozione di un Modello di Organizzazione e di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro che, attraverso l’individuazione dei soggetti e delle relative responsabilità, competenze, funzioni, obblighi e controlli, assicuri una efficace ed efficiente adozione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il tutto nell’ottica di raggiungere il traguardo di eccellenza costituito dall’ottenimento della certificazione agli standard normati in materia di Sistema di Gestione per la tutela della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (SGSL).

Articolo 2 – Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività lavorative, a tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizio svolte dalla Scuola presso le proprie sedi e presso sedi esterne, nonché a tutti i lavoratori, dipendenti ed equiparati, operanti nell’ambito della sua organizzazione.
2. Sono escluse dall’applicazione delle norme di cui al presente Regolamento, le attività effettuate in regime convenzionale con strutture terze.
3. Per le attività di cui al precedente comma, l’applicazione ed il coordinamento delle norme prevenzionistiche verrà regolato tramite specifico accordo con le singole strutture secondo quanto previsto al successivo art. 19.

TITOLO II – DEFINIZIONI

Articolo 3 – Definizioni dei ruoli in materia di salute e sicurezza

Nel presente Regolamento vengono individuate le seguenti definizioni rilevanti ai fini dell’attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. e del D.M. 5 agosto 1998 n. 363:

1. **Datore di lavoro**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'art. 2 del D.M. n. 363/98, nelle more dell'emanazione del decreto applicativo che consideri le particolari esigenze e le peculiarità organizzative, è individuato nel Rettore e nei soggetti di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabili come unità produttive dotate di poteri di spesa e di gestione.
2. **Unità Organizzative e Produttive (UOP)**, sono strutture tecnico-amministrative, nonché ogni elemento organizzativo singolo o aggregazione di elementi organizzativi omogenei, dotati di poteri di spesa e di gestione. Le Unità Organizzative e Produttive possono essere sotto la responsabilità del Datore di lavoro, di un Dirigente della struttura tecnico-amministrativa o di altri soggetti specificamente individuati. L'ambito di responsabilità di ciascuno dei soggetti è dinamico e varia nel tempo in relazione alle attività condotte dai soggetti medesimi.
3. **Dirigente**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 81/2008, è la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. Nella Scuola è individuato nella figura del Direttore Generale. Il Dirigente è il soggetto dotato di potere di spesa e gestione secondo la specifica delega ricevuta ai sensi dell'art. 9 (Delega in materia di sicurezza) del presente Regolamento. In generale in ambito gestionale ha l'obbligo di coordinamento con gli altri Dirigenti ed i preposti secondo le modalità dettagliate nel presente Regolamento relativamente agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
4. **Preposto**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008, è individuato nella figura del lavoratore, designato dal Datore di lavoro o dal Dirigente (negli ambiti delle singole aree e/o laboratori), ossia nel soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, sovrintende ed organizza le attività tecniche- amministrative, didattiche, di ricerca o di laboratorio. Il preposto, in ragione delle competenze professionali e delle conoscenze scientifiche e dei processi, nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive impartite, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
5. **Addetto alle emergenze**, l'addetto antincendio ed alla gestione delle situazioni di emergenza è il soggetto che, in caso di pericolo grave e immediato nei luoghi di lavoro, ha l'incarico di occuparsi dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, del salvataggio e della incolumità fisica, prioritariamente di persone diversamente abili eventualmente presenti nella struttura; formalmente incaricato dal Rettore.
6. **Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio** o Responsabile di Laboratorio, ai sensi dell'art. 2, comma 5 del D.M. 5 agosto 1998 n. 363, è il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio, o comunque, in tutte quelle situazioni in cui siano prevedibili fonti di rischio.

7. **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 81/2008, è la persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
8. **Medico competente (MC)**, persona in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dallo stesso decreto legislativo.
9. **Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, con compiti di consultazione, ricevimento delle informazioni, promozione, formulazione di osservazioni e proposte in tema di prevenzione e segnalazione dei rischi individuati; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 47 D.Lgs. n. 81/2008.
10. **Lavoratori**, sono considerati lavoratori ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.M. n. 363/98, il personale docente, i ricercatori e il personale tecnico e amministrativo dipendenti della Scuola ed a contratto. È considerato lavoratore, inoltre, ai soli fini del presente Regolamento, anche il personale non organicamente strutturato e rientrante nelle tipologie contrattuali previste all'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e quello degli Enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolgono la loro attività di ricerca, didattica o di servizio presso le strutture della Scuola, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata. Sono, inoltre considerati lavoratori, ai soli fini del presente Regolamento per l'applicazione delle norme di prevenzione e protezione, gli allievi ordinari, i dottorandi, gli specializzandi, gli studenti dei corsi ed attività post- dottorali, i partecipanti a corsi di orientamento e di formazione professionalizzante, i tirocinanti, i borsisti, ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi specifici.
11. **Laboratori**, luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici definiti secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del D.M. n. 363/98. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, attività di ricerca in campo aperto. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, emisure di sorveglianza sanitaria.

Articolo 4 – Definizione dei luoghi di lavoro

1. Sono definiti luoghi di lavoro per tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a contratto a tempo determinato o indeterminato rispettivamente:
 - a. i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno degli edifici, comprese le aree di pertinenza, nonché ogni altro luogo della Scuola cui si ha accesso per il lavoro sulla base di prassi, procedure e/o autorizzazioni;
 - b. i laboratori in cui si svolgono attività didattiche, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, attrezzature di lavoro, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici, all'interno dei quali si fa uso inoltre di agenti chimici, fisici o biologici; per la loro specificità suddetti laboratori possono essere configurati come luoghi a rischio specifico per i quali vengono individuate particolari misure di prevenzione e protezione e il cui accesso è limitato ai soli addetti in possesso di adeguata formazione ed informazione. Per tali luoghi, secondo la valutazione del rischio, saranno adottate particolari misure di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria.
2. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede; quali, ad esempio, campagne archeologiche.
3. In base a quanto stabilito dalla vigente normativa, i laboratori della Scuola, sono da considerarsi luoghi di lavoro anche per gli allievi, gli specializzandi, i dottorandi e per tutti coloro che a vario titolo effettuano attività didattiche e di ricerca presso tali strutture.

Articolo 5 – Individuazione delle strutture

1. Ferme restando l'autonomia delle singole UOP della Scuola nell'ambito delle proprie attività e la competenza specifica dei docenti e ricercatori, nell'ambito della ricerca e della didattica, ai fini del coordinamento delle attività di prevenzione e protezione e della applicazione delle misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e del presente Regolamento le strutture individuate come UOP sono la sede della Scuola, l'area interdisciplinare umanistico-giuridica e l'area interdisciplinare scientifico-tecnologica.
2. Qualora due o più strutture fruiscano di locali comuni, la gestione di questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza e la salute degli operatori sul luogo di lavoro, dovrà essere affidata ad un unico Responsabile di struttura, cui viene attribuita la competenza del coordinamento, per il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e delle presenti disposizioni.
3. Qualora i Responsabili di due o più strutture non aventi spazi in comune ritengano opportuno, sulla base della tipologia di rischio individuata o per altri criteri, addivenire ad una gestione comune della sicurezza, hanno facoltà di proporre al Rettore il raggruppamento delle strutture interessate in un'unica unità produttiva.
4. I Responsabili delle stesse dovranno provvedere al necessario coordinamento delle proprie attività uniformandosi alle direttive impartite dal Datore di Lavoro per tramite degli organi acìò preposti.

TITOLO III - FUNZIONI E OBBLIGHI

Articolo 6 – Obblighi e attribuzioni non delegabili del Rettore

1. Il Rettore, quale rappresentante legale della Scuola nonché quale soggetto deputato a presiedere il Consiglio di Amministrazione, svolge le funzioni di datore di lavoro ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e pertanto ad esso spettano l'esercizio dei poteri di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche prevenzionali volte a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori della Scuola, avvalendosi degli uffici di supporto e tramite l'istituto della delega per le funzioni delegabili per legge.
2. Il Rettore, in qualità di Datore di lavoro:
 - a. nomina, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione secondo l'art. 32 commi 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
 - b. assicura il coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - c. presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, in occasione del bilancio di previsione, il piano di realizzazione progressiva degli adempimenti ed adeguamenti previsti dalla vigente normativa, tenendo conto delle risultanze emerse nella riunione del servizio di prevenzione e protezione;
 - d. provvede, di concerto con i Dirigenti in ambito di responsabilità antinfortunistica ciascuno per la rispettiva parte di competenza, e con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione, alla valutazione del rischio per tutte le attività della Scuola;
 - e. elabora, sempre con l'ausilio ed il supporto delle strutture e dei soggetti di cui al presente articolo, il documento di valutazione del rischio, all'interno del quale devono essere esplicitate:
 - la valutazione dei rischi presenti nelle strutture della Scuola;
 - le misure di prevenzione e protezione da adottare;
 - il programma dei miglioramenti ed adeguamenti volti a garantire un corretto livello di sicurezza nei luoghi di lavoro della Scuola;
 - f. provvede, direttamente o mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, ad effettuare l'azione di vigilanza della corretta applicazione della gestione della sicurezza all'interno della Scuola.

Articolo 7 – Obblighi e attribuzioni delegabili del Rettore

1. Al Rettore spettano inoltre i seguenti obblighi ed attribuzioni che possono essere delegati, ovvero:
 - a. nomina degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, nonché attivazione delle necessarie collaborazioni con specialisti nei casi in cui si rende necessario ai fini degli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b. nomina del Medico Competente, secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera a) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e nel caso di nomina di più medici

- competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati;
- c. organizzazione dei corsi di formazione e informazione definendo le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione ai medesimi;
 - d. convocazione, almeno una volta l'anno, della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - e. vigilanza affinché tutto il personale della Scuola si attenga alle norme in materia di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.
2. Il Rettore, con proprio atto, può delegare l'esercizio degli obblighi di cui al comma 1 ai Dirigenti della Scuola, cui dovranno essere conferiti, se non già previsti nei rispettivi ruoli istituzionali, poteri gestionali e relativi strumenti tecnici e finanziari necessari per l'espletamento dell'incarico nel rispetto dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 8 – Obblighi e attribuzioni del Dirigente

1. Il Dirigente, nell'ambito della struttura organizzativa di cui rappresenta l'organo di vertice, è responsabile dell'attuazione degli obblighi previsti dalla legge a tutela della salute dei lavoratori.
2. Al Dirigente, che sovrintende ed organizza le attività didattiche, di ricerca e di servizio della propria struttura, secondo le competenze ed attribuzioni conferite, spetta l'attuazione delle seguenti misure:
 - a. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - b. collaborare con il Datore di Lavoro, il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, con il Medico Competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa ai fini della corretta applicazione alle attività lavorative del sistema di organizzazione e gestione della sicurezza; e possono richiedere agli stessi il necessario supporto tecnico consultivo per l'avvio delle attività di prevenzione e protezione e per eventuali problemi di conduzione delle medesime;
 - c. ai fini antinfortunistici, all'inizio di ogni anno accademico, in funzione delle nuove attività e, in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica e della ricerca, avvalendosi delle figure indicate alla lettera precedente identificano tutti i soggetti esposti a rischio e ne comunicano i nominativi al Datore di lavoro;
 - d. provvedere, in occasione di modifiche significative per la salute e sicurezza degli operatori, che venga aggiornato il Documento di Valutazione del Rischio sulla base della valutazione degli stessi, segnalandolo al Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - e. curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi e della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione del bilancio di previsione, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui alla lettera precedente;

- f. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
 - g. garantire un efficiente sistema di controllo delle presenze all'interno dell'attività di propria competenza per la gestione delle emergenze, ai fini della corretta attuazione delle misure di sicurezza contenute nel piano di emergenza – evacuazione;
 - h. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte.
3. I Dirigenti ai fini antinfortunistici rispondono della corretta gestione delle attività e dell'assolvimento dei compiti amministrativi e tecnici individuati dalla normativa e dalle direttive vigenti.
4. Essi avvalendosi della collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art.15 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e, in relazione alla natura dell'attività della struttura, devono valutare, la scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro ed i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori coinvolti. Per lo svolgimento di tali attività, essi dispongono prioritariamente di specifica attribuzione di fondi per la struttura, emanano, all'occorrenza, disposizioni o ordini specifici, hanno il potere di diffida e, ove indispensabile, possono interrompere l'attività, qualora la situazione possa comportare un rischio grave ed immediato per la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell'ambiente, dandone tempestiva informazione al Datore di lavoro.
5. Qualora il dirigente decida di delegare alcuni degli obblighi di sua competenza previsti dalla norma, lo deve fare secondo le modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.

Articolo 9 – Delega in materia di sicurezza

1. Alla delega si può fare ricorso nei casi previsti dal presente Regolamento al fine di esercitare in maniera ottimale i poteri e i doveri connessi alla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in relazione alla complessità e ampiezza dell'Unità Organizzativa e Produttiva, alla pluralità di sedi e unità organizzative, o ad altre ragionevoli, effettive e costanti esigenze.
2. La delega di funzioni è attribuita ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 81/2008 e deve presentare i seguenti requisiti:
 - a. essere conferita a persona idonea per capacità tecnica ed esperienza;
 - b. essere puntuale, espressa, specifica, formulata per iscritto e riportare data certa mediante il protocollo della Scuola;
 - c. specificare i compiti e i poteri delegati; in caso contrario, essa non produce effetti liberatori per il delegante;

- d. attribuire i mezzi tecnici ed economici e i poteri organizzativi necessari per adempiere all'obbligo;
 - e. essere accettata per iscritto dal delegato.
3. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il Datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui al comma 2. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
 4. La delega non può essere conferita nei casi di incompatibilità di funzione.
 5. Il delegante deve vigilare sull'operato del delegato senza interferire nello svolgimento delle funzioni contenute nella delega.
 6. La delega è revocata da parte del delegante quando questi accerti l'inidoneità del delegato ovvero sue inadempienze.
 7. La revoca della delega deve essere formulata per iscritto e riportare data certa mediante protocollo della Scuola.

Articolo 10 – Obblighi e attribuzioni del Preposto

1. Coloro che sono stati incaricati di sovrintendere a un'attività lavorativa, ovvero di esercitare di fatto una funzione di coordinamento sui lavoratori e che rispondono del proprio operato a soggetti che hanno funzione di direzione, sono considerati preposti ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e come tali sono soggetti ai relativi obblighi di cui all'art. 19 del medesimo decreto legislativo e, devono:
 - a sovrintendere e vigilare sulla corretta osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge in materia di prevenzione, nonché delle disposizioni interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - b esigere l'osservanza da parte dei lavoratori delle misure di prevenzione e il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva e individuale messi a loro disposizione;
 - c segnalare ai propri superiori, in caso di persistenza, l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle misure di prevenzione;
 - d verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;
 - e richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - f informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - g astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - h segnalare tempestivamente al Datore di lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- i frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- k esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla vigente normativa.

Articolo 11 – Obblighi e attribuzioni Addetti alle emergenze

1. Gli Addetti Antincendio e per la gestione delle emergenze sono incaricati di verificare ed attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.
2. Gli Addetti al Primo Soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Devono controllare periodicamente il contenuto della cassetta di primo soccorso e implementare in caso di contenuto mancante.
3. Gli Addetti alle Emergenze di cui ai commi 1 e 2, sono individuati dal Responsabile della Struttura in numero congruo alle esigenze della stessa e formalmente nominati dal Rettore.
4. Il lavoratore designato, ai sensi dei precedenti commi, Addetto Antincendio, Addetto al Primo Soccorso non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo, è obbligato a seguire i corsi di formazione e le attività informative organizzate dal Datore di lavoro ed è tenuto ad attuare le misure di tutela previste a suo carico. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'assoggettamento alle responsabilità disciplinari e penali previste in materia.

Articolo 12 – Obblighi e attribuzioni Responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio

1. Al fine degli obblighi derivanti dalla legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per l'attribuzione dei diritti e dei doveri previsti in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ai fini del presente Regolamento, il Datore di Lavoro per ogni Laboratorio individua formalmente il nominativo del Responsabile dell'attività didattica o di ricerca per la sicurezza e la salute in laboratorio, detto anche Responsabile di Laboratorio come definito al precedente art. 3 comma 6.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni e, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, deve:
 - a. individuare i soggetti esposti ai rischi, secondo modalità definite dal Responsabile del Servizio;
 - b. prendere le misure appropriate, anche attraverso la limitazione degli accessi, affinché soltanto i soggetti che siano adeguatamente formati ed informati possano accedere alle zone ad accesso regolamentato che comportano un rischio specifico;
 - c. frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Articolo 13 – Obblighi e attribuzioni Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere individuato sia fra il personale della Scuola sia fra soggetti esterni secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Responsabile del Servizio ha la responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordina l'organizzazione del Servizio e svolge attività di consulenza agli addetti.
3. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge funzioni di consulenza e supporto al Datore di Lavoro dal quale è designato e con il quale si rapporta direttamente per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
 - b. individuazione delle misure di prevenzione e protezione;
 - c. predisposizione del programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - d. coordinare il servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
 - e. predispone annualmente i piani di cui ai precedenti artt. 6, co. 2, lett. c e 8, co. 2, lett. e ai fini della sottoposizione rispettivamente al Rettore ed al competente Dirigente
4. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 14 – Compiti e attribuzioni del Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Il Servizio di prevenzione e protezione è un organo tecnico utilizzato dal Datore di Lavoro costituito dall'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali ed è organizzato in modo da rispondere alle esigenze poste dall'articolazione delle strutture della Scuola.
2. Su indicazione del Responsabile di cui all'art. precedente, il Datore di lavoro designa i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
3. Il Datore di lavoro, i Dirigenti ai fini antinfortunistici e i Responsabili delle attività didattiche o di ricerca si avvalgono del Servizio di Prevenzione e Protezione, secondo le finalità e le esigenze della Scuola. Il Servizio si prefigura come servizio unico per tutte le strutture della Scuola. Al Servizio di Prevenzione e Protezione compete lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

- d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e. fornire informazioni ai lavoratori previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 alla esecuzione di altri compiti specifici, su incarico del Datore di Lavoro.

Articolo 15 – Compiti e attribuzioni del Medico Competente

1. Il Medico Competente della Scuola assolve alle funzioni di cui agli articoli 25, 39, 40 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il mandato, conferito dal Datore di lavoro secondo le modalità di cui al precedente articolo 7, comma 1, lett. b), è soggetto ad un limite temporale stabilito dall'incarico attribuito dal Datore di Lavoro ed è rinnovabile.
2. Nel caso di nomina di un numero di medici competenti pari o superiore a due, il Datore di lavoro attribuisce ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.
3. I dati sanitari dei lavoratori di cui il Medico Competente viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni vengono utilizzati dal Datore di lavoro in conformità alle disposizioni della normativa in materia di trattamento dei dati.
4. Il Medico Competente, nello svolgimento delle proprie funzioni:
 - a. collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori della Scuola;
 - b. istruisce ed aggiorna, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio ed elabora annualmente la relazione sanitaria, trasmettendone copia agli organi competenti;
 - c. fornisce ai lavoratori e ai loro rappresentanti le necessarie informazioni sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari;
 - d. visita gli ambienti di lavoro, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - e. collabora con il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Responsabili delle attività didattiche o di ricerca alla predisposizione del pronto soccorso;
 - f. collabora all'attività di formazione ed informazione, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Articolo 16 – Obblighi dei Lavoratori

1. I Lavoratori, così come individuati all'art. 3 del presente Regolamento collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni impartite dal Datore di lavoro, dai Dirigenti, dai Responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio e dai Preposti.
2. Nell'ambito delle convenzioni stipulate dalla Scuola con enti esterni, i Lavoratori della Scuola, qualora siano ospitati presso strutture esterne per motivi di carattere di servizio, di didattica o di ricerca, devono attenersi alle norme ivi vigenti, pur nell'osservanza della vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 comma 6 del n. 81/2008 e s.m.i., i lavoratori operanti presso altri enti statali saranno considerati "lavoratori distaccati" e pertanto gli obblighi prevenzionali risulteranno a carico dell'ente ospitante, pur rimanendo a carico dell'ente di appartenenza

la sorveglianza sanitaria prevista per ruolo e le eventuali denunce di infortunio e/o malattie professionali.

3. I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dal Dirigente e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale. In particolare i lavoratori devono:
 - a. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - b. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - c. segnalare immediatamente al Dirigente ed al Preposto le deficienze dei mezzi a disposizione di cui ai punti precedenti, nonché le eventuali altre condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
 - d. astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - e. astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - f. sottoporsi ai controlli sanitari ritenuti necessari dal Medico Competente;
 - g. collaborare con il Datore di Lavoro e con le altre figure previste dal presente Regolamento, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute propria e altrui durante il lavoro.

Articolo 17 – Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

1. Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono riconosciute le attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai contratti collettivi applicati al comparto Università. Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalla Scuola, così come individuate dal presente Regolamento.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a. accedono a tutti i luoghi di lavoro della Scuola;
 - b. sono consultati preventivamente in merito alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione e protezione da adottare nella Scuola;
 - c. sono consultati sulla designazione degli addetti alle emergenze, al pronto soccorso ed all'evacuazione dei lavoratori;
 - d. sono consultati in merito ai programmi di formazione ed informazione;
 - e. ricevono adeguata formazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
 - f. promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

- g. partecipano alla riunione periodica del Servizio di Prevenzione e Protezione
- h. svolgono tutte le funzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Articolo 18 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere annualmente ad approvare lo stanziamento di risorse da destinare a ciascuna Unità Organizzativa e Produttiva per l'attuazione delle misure di sicurezza di loro competenza.

Articolo 19 – Convenzione con enti esterni

1. In caso di convenzioni relative ad attività di ricerca, di didattica, di assistenza o di servizio, al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto della Scuola presso aziende o enti esterni, così come di quello di aziende o enti che svolgono la loro attività presso la Scuola, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008, sono individuati di intesa tra le parti, attraverso specifici accordi.
2. Il personale ospitato presso enti esterni deve attenersi alle norme dettate dai responsabili degli enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.
3. I responsabili delle strutture ospitate, qualora i responsabili degli enti ospitanti non provvedano, ovvero essi ritengano sussistere situazioni indebite di rischio e/o pregiudizievoli per la salute del proprio personale, sono tenuti a richiedere formalmente l'intervento degli incaricati dei predetti enti, dandone eventuale comunicazione al Direttore della Scuola.
4. Gli enti ospitati presso la Scuola debbono provvedere affinché il proprio personale osservi le normative vigenti e le presenti disposizioni, salvo diversa determinazione stabilita nelle convenzioni. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. gli operatori di detti enti sono equiparati ai lavoratori della Scuola qualora sia espressamente indicato nelle convenzioni.
5. Le convenzioni o accordi relativi ad attività di ricerca, di didattica o di servizio che prevedano la permanenza di personale della Scuola presso enti esterni, o di personale di altri enti presso la Scuola, debbono essere stipulati prima dell'inizio delle attività.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20 – Obblighi di riservatezza

1. I lavoratori della Scuola sono tenuti a non divulgare o utilizzare per fini privati le informazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in applicazione del presente Regolamento.

Articolo 21 – Disposizioni transitorie

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 7 quinquies, comma 2, del D. L. 22/2020 (convertito dalla legge n. 41 del 06/06/2020), il Comitato Ordinatore di cui all'art. 1, comma 411, della legge n. 145/2018 svolge le funzioni ed i compiti degli organi riportati all'art. 15 dello Statuto della Scuola.

2. Il Comitato Ordinatore è composto da cinque membri, all'interno del quale è stato nominato il Responsabile legale della Scuola Superiore Meridionale.

Articolo 22 – Norme finali

1. Il presente regolamento deve essere adeguatamente divulgato al personale interessato e portato a conoscenza dei destinatari al momento dell'assunzione in servizio, del cambio di mansioni od al momento della assunzione di incarichi elettivi.
2. Per quanto non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 5 agosto 1998 n. 363, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In attuazione di quanto stabilito all'art. 45.4 dello Statuto, le pubblicazioni sull'Albo – on line della Scuola sono effettuate sull'Albo – on line dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.